

Disposizioni generali a integrazione della direttiva P-04319 (Gestione parcheggi Svizzera)

1. Introduzione

Le presenti disposizioni generali integrano la Policy P-04319 (Gestione parcheggi Svizzera); la Policy e le disposizioni generali vengono eventualmente integrate dai regolamenti locali sui parcheggi, interni e/o esterni.

Dopo che il locatario ha ricevuto e preso atto delle disposizioni, queste diventano parte integrante del contratto di locazione.

2. Definizione di "tempo di percorrenza sproporzionato"

Si ha un "tempo di percorrenza sproporzionato" quando il risparmio di tempo riconducibile all'uso del mezzo privato rispetto ai mezzi di trasporto pubblici ammonta almeno al 50% ovvero a 45 minuti (trasporti pubblici = 100% secondo le FFS, tempi di spostamento in auto secondo Google Map).

3. Inizio della locazione

L'inizio della locazione viene fissato esclusivamente al primo giorno del mese. L'accesso al parcheggio verrà quindi garantito solo se il contratto di locazione è stato firmato in tutte le sue parti e si trova presso CRES.

4. Durata della locazione, interruzione della locazione

Il contratto di locazione viene stipulato per una durata indeterminata, qualora non sia stato deciso diversamente. Le assenze non comportano l'interruzione dell'affitto. È responsabilità del locatario disdire eventualmente il parcheggio e quindi richiederlo nuovamente.

Se un parcheggio non può essere temporaneamente utilizzato, come stabilito contrattualmente, p. es. a causa di lavori di costruzione, il locatario non ha alcun diritto alla riduzione oppure al rimborso del canone di locazione. Tuttavia, ha la possibilità di disdire immediatamente il parcheggio/l'autorizzazione di parcheggio.

5. Disdetta

In ogni caso, il contratto di locazione (ossia anche in caso di rapporti di locazione a tempo determinato) può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 14 giorni per la fine di ciascun mese.

Fino alla disdetta, il locatario resta totalmente debitore. L'obbligo di pagamento sussiste anche se il locatario non ha utilizzato il parcheggio. Il locatario non può dare per scontato che, in caso di trasloco, la disdetta del parcheggio avvenga automaticamente.

6. Sublocazione

La sublocazione di un parcheggio con assegnazione fissa è sostanzialmente consentita solo ai collaboratori del Credit Suisse e solo con esplicito consenso del Parking Management. Il locatario deve rendere pubbliche le condizioni della sublocazione al Parking Management; il canone di sublocazione non può superare il canone di locazione. Per tutte le questioni, il locatario resta l'unico responsabile nei confronti del Parking Management.

In nessun caso è possibile la sublocazione di un'autorizzazione di parcheggio.

7. Modifica del canone di locazione

L'annuncio della rettifica del canone di locazione avviene per iscritto mediante invio per posta interna oppure per e-mail almeno 4 settimane prima dell'entrata in vigore. Se la comunicazione non avviene per tempo essa non perde validità, tuttavia la modifica avviene con un mese di ritardo. Qualora nel frattempo il locatario non avesse esercitato il proprio diritto di disdetta, il contratto di locazione verrà automaticamente prolungato di un altro mese con il nuovo canone di locazione. Per collaboratori di ditte terze la comunicazione avviene con gli stessi termini e condizioni tramite la gestione immobiliare esterna.

8. Rilascio del mezzo di accesso

Viene rilasciato un solo mezzo di accesso per posteggio locato.

9. Restituzione del mezzo di accesso

Dopo la fine del rapporto di locazione, il locatario è obbligato a restituire immediatamente il mezzo di accesso.

10. Pagamento del deposito, perdita dell'elemento del diritto d'accesso

A seconda della situazione, al momento della consegna del mezzo di accesso (chiavi, badge ecc.) il locatario dovrà pagare un deposito. In caso di perdita o di difetti, al locatario saranno addebitati i costi di sostituzione e le spese connesse.

11. Regole di utilizzo

Cfr. il sito Intranet del Parking Management (alla voce «Parcheggio»).

12. Responsabilità

Valgono gli stessi principi applicati per i parcheggi pubblici. Tutte le superfici di parcheggio vengono utilizzate a proprio pericolo. Il Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità per danni ai veicoli. Dei danni alle installazioni del Credit Suisse risponderanno i relativi autori.

13. Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Non sono previste stazioni di ricarica per veicoli elettrici. A causa del rischio di incendio dei cavi, è vietato ricaricare i veicoli elettrici tramite le prese convenzionali presenti nei garage sotterranei e nei parcheggi di Credit Suisse. La mancata osservanza di tale norma può portare allo scioglimento del contratto di locazione.

14. Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni, in particolare i moduli di richiesta e di disdetta, sono pubblicati su Intranet e possono essere richiamati mediante i termini di ricerca «Parcheggio» oppure «Parcheggi».